SENTENZA N.215/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **74141** R.G., su ricorso depositato in data 15.11.2023 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Marmo ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in San Pietro al Tanagro (SA), via della Sorgente n. 66 (pec: avv.francescamarmo@pec.it)

contro

- INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in

Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

per il riconoscimento

di un grado percentuale invalidante non inferiore al 75% con accertamento dello *status* di invalida civile ai fini dell'ottenimento della maggiorazione contributiva nella misura di due mesi per ciascun anno di lavoro *ex* art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (3.4.2023), con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario;

Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con memoria del 27.2.2025.

FATTO

L'odierna ricorrente rappresenta quanto segue:

- a seguito di istanza amministrativa del 3.4.2023, a mezzo verbale reso in data 18.5.2023 da apposita commissione medica INPS, veniva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%, art. 2 e 13 l. n.118/1971 e art. 9 d.l. n. 509/1988, nella percentuale del 67%, con decorrenza dal 3.4.2023.

- dichiarandosi affetta da "*malattia neoplastica, depressione grave, cardiopatia ipertensione da*

cervicobrochiolgia e lombosciatalgia" medicalmente accertate, invocava il diritto al riconoscimento dello *status* di invalida civile in misura almeno pari al 75%, ai fini della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000,

- pertanto, con ricorso del 15.11.2023, adiva questa Corte per l'attribuzione di quanto ritenuto di spettanza, chiedendo in via istruttoria apposita CTU medico-legale per l'accertamento del dedotto requisito sanitario;

- con memoria di costituzione del 27.2.2025, l'INPS ha preliminarmente eccepito l'improponibilità del ricorso per mancanza di specifica domanda amministrativa; nel merito, ne ha sostenuto l'infondatezza e quindi il rigetto sul presupposto che il ricorrente non avrebbe raggiunto la percentuale invalidante per il riconoscimento del beneficio previdenziale. In subordine, ha chiesto la limitazione del riconoscimento della maggiorazione contributiva ai soli periodi di attività lavorativa svolti in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa ed in concomitanza con il possesso del previsto requisito sanitario;

- alla odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Francesca Marmo per la ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Marmo si è riportata al ricorso introduttivo, insistendo per l'invocata CTU; l'avv. Tellone ha chiesto la

decisione, riportandosi al contenuto della propria comparsa;

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare ed assorbente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di previa specifica domanda amministrativa.

L'eccezione è fondata e merita di essere accolta.

Come correttamente affermato dall'INPS, dalla produzione in atti non risulta prova che il ricorrente abbia presentato una previa specifica domanda amministrativa all'Ente previdenziale al fine di conseguire i benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "*In tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al 74%, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, in assenza di un'espressa domanda amministrativa all'INPS per il riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, non è proponibile un'azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza*".

Nello specifico ha osservato che: "…*deve ritenersi*

necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all'Inps ("...è riconosciuto, a loro richiesta il beneficio"), mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione" (Cass. Civ. ord. n. 25395/2016; Cass. Civ., sent. n. 9877/2019).

Nella vicenda in esame, parte ricorrente con la domanda amministrativa del 3.4.2023, lungi dal chiedere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, si è limitata a domandare l'accertamento dell'aggravamento della propria condizione sanitaria. Detta circostanza è comprovata, altresì, dal parere medico – legale in atti, a firma del medico Marianna Longo, dal quale si evince che: 1) alla data della domanda il ricorrente godeva di precedente riconoscimento di 80% datato 3.9.2018 (percentuale sufficiente ad usufruire dei benefici *ex* l. n. 388/2000) presso la CML INPS di Salerno per diagnosi di k mammario bilaterale in pregresso trattamento radioterapico; cardiopatia ipertensiva; grave stato depressivo; scoliosi dorsale destro convessa; 2) in data 3.4.2023 era stata presentata domanda di aggravamento, e a seguito di visita del 18.5.2023, la competente Commissione le riconosceva una percentuale del 67%.

Inoltre, trattandosi di questione processuale afferente alle condizioni dell'azione, la questione rilevata d'ufficio non necessita di essere sottoposta al contraddittorio delle parti *ex* art. 101 c.p.c. (I Sez. Appello, sent. n. 385/2018).

2. Conclusivamente, in difetto di una specifica domanda amministrativa diretta a conseguire i benefici contributivi di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 il presente ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

3. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di previa specifica domanda amministrativa diretta a conseguire i benefici contributivi di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000;

2. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2025.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 23.06.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale